

(circa 500.000 lire mensili, nette in media) con effetto anche retroattivo rendendo, così operando, incerta, la retribuzione dirigenziale e mettendo in forse i livelli pensionistici del personale in quiescenza negli anni passati, in quello presente e in quelli futuri —:

se con l'iniziativa del tesoro riguardante la difesa si vuole autofinanziare il contratto ancora da stipulare, decorrente dal 1° gennaio 1998 concedendo, di fatto aumenti inconsistenti e irrisori;

se e quali provvedimenti intenda adottare il Governo, tra i quali, ad esempio, il blocco dell'iniziativa del tesoro riguardante la difesa e la corresponsione ai dirigenti di una retribuzione pari almeno a quanto attualmente percepito dagli stessi, incrementato del 10 per cento — stanziamenti già disponibili — per rendere certi tra l'altro i diritti patrimoniali dei pensionati e pensionandi.

(2-02568) « Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo ».

Interrogazione a risposta scritta:

LUCCHESI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere:

ai cittadini è impossibile mettersi a contatto telefonico con la pubblica amministrazione; addirittura i centralini di tutti gli uffici pubblici non rispondono;

il personale amministrativo, allorché si riesce a contattare, si rifiuta di fornire notizie per telefono —:

cosa intenda fare per rendere umani i centralini di tutti gli uffici pubblici, che vanno anche potenziati con maggiore personale, anche per eliminare le lunghe terribili e snervanti attese;

come intenda cambiare gli attuali assetti selvaggi della pubblica amministrazione e fornire ai cittadini servizi dignitosi e civili. (4-31188)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere:

quale sia la valutazione del Ministro interpellato in ordine alla palese disparità di valutazione, da parte degli uffici giudiziari competenti, nei confronti di due fattispecie di reato in qualche modo assimilabili e cioè l'omicidio perpetrato, con modalità agghiaccianti, dai criminali scafisti albanesi nei confronti di due militari della guardia di finanza e quello addebitato al poliziotto che a Napoli ha sparato ad un ragazzo; infatti, mentre nel primo caso, sorprendentemente, l'autorità giudiziaria ha con molta prudenza rubricato un'ipotesi di reato di « omicidio preterintenzionale », nel secondo, senza alcuna esitazione, il reato addebitato al poliziotto è stato quello ben più grave di « omicidio volontario ».

(2-02566)

« Borghesio ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

il Consiglio superiore della magistratura ha consentito alla richiesta della procura di Palermo di applicare presso la stessa la dottoressa Teresa Principato, aggiunto della procura di Trapani. Tale decisione appare del tutto anomala e arricchisce di un ulteriore discutibile « fatto » lo svolgimento di un processo che ha già tante anomalie e soprattutto quello di durare da oltre cinque anni;

la richiesta della procura di Palermo che di fatto ha coperto una precisa richiesta della dottoressa Principato, appare nel merito discutibile per un aspetto di personalizzazione che l'ufficio dell'accusa, pure di parte non deve mai avere. Questa opinione è del resto implicita al parere del procuratore generale Rovello che ha dichiarato « irrituale e fondata su elementi fragili » al punto che lo stesso procuratore

generale Rovello ha ribadito « l'illegalità della stessa decisione ». Possono ottenere l'applicazione, a norma vigente « solo i sostituti e non gli aggiunti » —:

applicando quali criteri il Csm abbia consentito alla suddetta richiesta;

se intenda riferire in Parlamento dopo avere con la sua iniziativa e per le sue responsabilità promosso quanto indispensabile per ristabilire la legalità.

(2-02570) « Tassone, Buttiglione, Volontè, Biondi, Marotta, Saponara, Giovanardi, Mancuso, Teresio Delfino ».

Interrogazioni a risposta scritta:

MANTOVANO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 22 luglio 1997, n. 276, articolo 14, è stata prevista l'assunzione di 368 posti di dattilografo ex IV qualifica vincitori del concorso speciale per il personale precario; sono state assunte n. 463 persone di cui n. 234 con rapporto di lavoro *part-time*; con la stessa legge è stata prevista l'assunzione di n. 954 posti di operatore amministrativo (ex. V qualifica funzionale) vincitori del concorso speciale per il personale precario; sono state assunte n. 1.199 persone di cui 606 con rapporto di lavoro *part-time*; in occasione della sottoscrizione del contratto e preventivamente ad esso, veniva prospettata l'ipotesi che, in un arco di tempo di due anni circa dall'assunzione, vi sarebbe stata la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (cosa non attuata a suo tempo, per un problema di copertura economica avanzato dal dipartimento della funzione pubblica), la qual cosa ha condizionato in maniera determinante la scelta della sede da parte dei candidati vincitori; a tutt'oggi, per quanto riguarda le posizioni economiche B1 e B2, la pianta organica risulta sguarnita;

il continuo ricorso ai lavoratori socialmente utili (Lsu), e ai cosiddetti « tri-

mestrali », nelle citate posizioni economiche) dimostra l'esistenza di disponibilità finanziarie da destinare a tal *uopo*; è sempre più richiesta dalle Cancellerie l'espletamento dei compiti dei lavoratori succitati in maniera continuativa e non disorganica; l'assunzione di due persone in posizione di *part-time* comporta un onere suppletivo per lo Stato rispetto al personale assunto in *full-time* —:

quali provvedimenti intenda adottare per tramutare, nel minor tempo possibile, il rapporto di lavoro *part-time* cui sono soggetti i vincitori di concorso di cui alla legge sopra citata in rapporto *full-time*, sanando così una macroscopica ingiustizia a danno dei citati lavoratori con conseguente utilizzo degli stessi a tempo pieno e in maniera sicuramente più funzionale e più rispondente alle esigenze reali della giustizia. (4-31159)

MANTOVANO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei confronti del dottor Giuseppe Antonio Putortì e del coniuge Domenica Artuso, entrambi cancellieri C1 in servizio presso al procura della Repubblica di Crotona, è stato adottato, con comunicazione della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria (prot. 11/2000 T/BB/GM 3339), provvedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2103 c.c. per incompatibilità. La causa consisterebbe nella presunta « situazione di disagio » derivante da una vicenda processuale che ha riguardato il dottor Putortì, nonostante il Gup presso il tribunale di Crotona (con sentenza n. 63/2000) abbia assolto il Putortì dai reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste;

oltre a non tenere conto della suddetta sentenza, il succitato provvedimento estende immotivatamente i propri effetti alla moglie del Putortì, solo perché tale;

si può inoltre configurare la violazione di quanto disposto dall'art. 14 del contratto integrativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dell'articolo

collettivo sottoscritto il 7 agosto 1998, in quanto il Putortì è anche commissario provinciale dell'Unione generale del lavoro di Crotona;

quali provvedimenti intenda adottare per revocare tale ingiustificato provvedimento di trasferimento, confermando in servizio i coniugi Putortì presso la procura della repubblica di Crotona o, in subordine, per sospendere la procedura di trasferimento in attesa della definizione del giudizio considerando anche la sentenza assolutoria di primo grado. (4-31160)

MALAVENDA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante si è recata il giorno 21 luglio 2000 in visita presso il carcere di Secondigliano in Napoli;

durante tale visita nel reparto dell'infermeria Centrale ha incontrato, nella III sezione, solo 2 detenuti: il primo presentava numerosi tagli diffusi sull'intero corpo che si era procurato in segno di protesta per la mancata assegnazione ai servizi lavorativi e, in seguito a ciò, era stato indebitamente isolato nel reparto in questione; il secondo denunciava di avere subito intimidazioni e pressioni psicologiche nel reparto dell'Accettazione da parte di due agenti, e che tali pressioni l'avrebbero indotto a tentare il suicidio;

il detenuto in questione in effetti presentava dei segni sul collo e ferite suturate alla testa e che sulla vicenda era stata precedentemente presentata dai suoi familiari, in data 15 luglio 2000, una denuncia alla Regione dei Carabinieri Campania, stazione di Napoli S. Giuseppe, con protocollo n. 4/1941;

nel recente passato l'istituto è stato al centro di tre inchieste e di un processo attualmente in atto che vede coinvolti 20 agenti di polizia penitenziaria con l'accusa di abuso di potere —:

quali immediate iniziative intendano porre in atto, ciascuno per quanto di competenza, affinché si faccia luce su tali inquietanti fatti;

se non ritengono, nel frattempo adottare le iniziative di propria competenza in relazione all'opportunità di trasferire il detenuto in questione ad altro Istituto anche per evitare inopportune tensioni e di disporre immediati trasferimenti cautelativi affinché sia evitata la contemporanea presenza di denunciati e denunciati nello stesso istituto, in presenza di denunce formalmente inoltrate all'autorità giudiziaria. (4-31208)

MALAVENDA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

la sottoscritta si è recata, il giorno 21 luglio 2000, in visita presso il carcere di Secondigliano (Napoli) e che tale visita è stata dedicata per lunga parte al Centro terapeutico Diagnostico;

che durante tale visita ho avuto modo di incontrare numerosi detenuti affetti da Hiv e di constatare personalmente la gravità delle loro condizioni cliniche;

che oltre questi detenuti in Aids clamoroso ho avuto modo di incontrare detenuti affetti da gravi patologie invalidanti;

che in entrambi i casi il Tribunale di Sorveglianza aveva in più occasioni rigettato le istanze di incompatibilità o per incomprensibili motivi di pericolosità sociale (in un caso si trattava di un detenuto costretto su una sedia a rotelle, ammalato di cancro, privo della mano destra) o per un'interpretazione volutamente restrittiva della legge n. 231 del 1999;

che in molti casi i magistrati, pur riconoscendo l'incompatibilità del detenuto, affermano che il detenuto stesso può comunque rimanere in carcere in un Centro Clinico anche se, con l'aggravarsi di

una patologia, tali centri sono nei fatti inidonei a fornire l'assistenza necessaria —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per modificare la legge n. 231 del 1999 ed il decreto attuativo del 22 dicembre 1999 al fine di rendere più agevole l'accesso alle misure alternative per i detenuti affetti da Hiv, così come era nello spirito della legge, e di rendere così concreta la possibilità di cura all'aggravarsi della patologia;

quali provvedimenti in particolare il Governo intenda adottare per evitare che a causa dell'interpretazione propria solo di alcuni tribunali (Napoli e Genova) i detenuti affetti da Hiv oltre i criteri clinici previsti dalla normativa si vedano richiedere anche la condizione prevista dall'articolo 6 della legge n. 231 del 1999 che però dovrebbe solo essere riferito ai detenuti affetti da altre patologie gravi (e non quindi l'Aids);

se per tutti i casi di gravi patologie invalidanti non sia più opportuno far prevalere criteri clinici certi rispetto ad ambigue e discrezionali definizioni di pericolosità sociale. (4-31209)

VENDOLA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di ottobre del 1999 il tribunale di Napoli dichiarava, su istanza di alcuni creditori, il fallimento d'ufficio della Italgrani Spa, riscontrando nella gestione di questa società profili evidenti di falso in bilancio, di falso in relazioni sociali e di mancanza di concreta fattibilità inerente il progetto di riassetto economico; gli stessi suddetti creditori — che lamentavano l'insolvenza dell'azienda nei loro confronti — successivamente ritiravano le istanze presentate;

la Italgrani comprendeva altre attività come la Molini di Foggia, la Finagria, la Mais Vagone, la Maltagliati, la Molini di

Stabia, la Molini Pastifici di Lucera (Foggia) e molte altre sia in Italia che all'estero;

sin dal 1999 venivano posti in essere una serie di incontri sindacali per risolvere la questione della liquidazione della Italgrani e del risvolto occupazionale messo seriamente in discussione con la dichiarazione di fallimento;

il giorno 3 febbraio 2000 a Foggia presso l'Associazione industriali prima, e l'ufficio del lavoro poi, le organizzazioni sindacali di categoria — la Flai-Cgil e la Fat-Cisl unitamente alla Rsu aziendale — siglavano due accordi:

a) il primo con la Molini Pastifici di Lucera che prevedeva il licenziamento e la messa in mobilità dell'organico, ad eccezione di un dipendente, e le modalità di pagamento delle competenze maturate e non corrisposte (Tfr, mensilità di gennaio);

b) il secondo con la Molipasta che, in previsione dell'imminente « passaggio » di gestione, prevedeva a brevissimo termine il rientro di una parte di organico (previo abbattimento di livello salariale, ridefinizione delle qualifiche e delle mansioni), attingendo il medesimo dalla lista di mobilità, con l'obbiettivo, per quanto possibile, di far rientrare nel tempo la restante parte dell'organico;

il giorno 5 febbraio 2000 a seguito dell'accordo, nonché di cessazione dell'attività, la Molini Pastifici procedeva a licenziare le maestranze e ad avviare per le medesime la procedura della messa in mobilità;

il giorno 9 febbraio 2000 il tribunale di Napoli dichiarava fallita la Molini Pastifici;

a decorrere dal successivo 10 febbraio i lavoratori ricevevano da parte della Cri-Puglia la comunicazione del riconoscimento nonché dell'avvenuta iscrizione o riscrizione (per alcuni provenienti dalla Molini di Foggia) nelle liste di mobilità;

la Molipasta subito dopo la dichiarazione di fallimento dichiarava di aver presentato alla Curatela fallimentare, nella

persona del professor Armando Mussolino, la richiesta di fitto e/o gestione dello stabilimento della ex Molini Pastifici;

all'atto dell'insediamento il curatore fallimentare dichiarava alle maestranze e alle organizzazioni sindacali di categoria di essere propenso al fitto in via generale, tenendo conto anche dell'aspetto occupazionale, previa opportuna valutazione delle proposte ad egli pervenute od in via di presentazione (in quella occasione riferì che di lì a poco avrebbe provveduto a rendere pubblica la ipotesi di assegnazione di fitto o gestione, cosa che fino a fine giugno 2000 non avveniva), e previa autorizzazione da parte del giudice delegato dottor Luigi Abete;

contestualmente il curatore invitava e autorizzava le maestranze a presidiare e sorvegliare lo stabilimento 24 ore su 24, assicurando loro che per il momento non avrebbe potuto far fronte ad alcun tipo di compenso economico ad eccezione delle spese per l'acquisto del gasolio occorrente per il funzionamento del gruppo elettrogeno, garantendo che con il recupero di alcune somme della vendita della pasta giacente in magazzino avrebbe potuto procedere a parziali compensi (cosa a tutt'oggi non verificatasi, nonostante sia stata quasi completata la vendita della pasta);

da febbraio a maggio i lavoratori, con sacrifici anche economici, provvedevano a vigilare lo stabilimento, con grandi disagi derivanti dalla irregolarità con la quale il curatore metteva a disposizione le somme per l'acquisto del gasolio (cento mila lire al giorno); difatti, i lavoratori stessi e le organizzazioni sindacali di categoria hanno dovuto più volte anticipare di tasca propria tali somme ed in alcune circostanze sono stati costretti a richiedere un contributo economico esterno per poter far fronte a tale necessità dopo aver dovuto occupare nello stabilimento senza luce durante le ore notturne, mettendo in serio pericolo la propria sicurezza nonché incolumità;

sempre da febbraio a maggio, durante i vari incontri avutisi sia con il giudice delegato che con il curatore fallimentare al

fine di chiarire nonché richiedere gli sviluppi ed aggiornamenti della situazione, sono emerse delle contraddizioni o comunque incomprensioni inerenti l'intero « iter » fallimentare; difatti in merito agli adempimenti di tipo amministrativo e/o similare è emerso che:

a) la curatela o chi per essa non ha provveduto a rilasciare i modelli Cud, non mettendo in condizione i lavoratori di poter compilare e presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/2000; negando loro di fatto di espletare un loro diritto/dovere e pregiudicando i benefici che tale modello consentiva loro di ottenere in merito a deduzioni, detrazioni, rimborsi e quant'altro;

b) la curatela o chi per essa non ha provveduto al rilascio dei modelli DS22 necessari all'Inps per poter liquidare ai lavoratori le somme dovute;

c) la curatela o chi per essa (sino ad oggi) non ha provveduto a collocare i lavoratori né in Cigs, né tanto meno in mobilità, impedendo ai medesimi il godimento di tali Istituti previsti dalla vigente legislazione;

d) in merito, il giudice delegato riferisce che tutti i lavoratori si intendono collocati in Cigs, benché non si sia provveduto ad espletare richiesta alcuna a chi di competenza (ministero del lavoro); il curatore invece riferisce che, vista la trattativa di fitto in atto con la Molipasta e considerando che tale trattativa prevede l'assunzione di una parte dei lavoratori ex dipendenti della Molini pastifici, è in attesa da parte della Molipasta di un elenco di nominativi da assumere, precisando di dover collocare gli stessi in mobilità (per poter permettere alla stessa di assumere il personale occorrente dalla mobilità con le conseguenti agevolazioni e sgravi che tale Istituto consente di ottenere) e i restanti (gli esclusi) in Cigs;

in merito al fitto e/o gestione dello stabilimento, ad oggi non si comprendono

alcuni comportamenti e alcune vicende appaiono oscure:

a) perché il curatore, pur avendo ottenuto, stando a quanto risulta all'interrogante, l'autorizzazione del giudice al fitto, non procede in tal senso;

b) quali sono le modalità e le condizioni di fitto;

c) perché il curatore ha deciso in un secondo momento di portare avanti l'assegnazione del fitto in forma privata: la proposta della Molipasta è unica o vi è una « cordata » di soggetti interessati al fitto?

d) l'orientamento del curatore, assunto all'inizio e poi capovolto, di avviare l'assegnazione di fitto/gestione in forma pubblica, ovvero a mezzo di bando indicante le modalità, le condizioni e quant'altro, non era più utile e conveniente per i creditori? In quel caso i lavoratori, in quanto creditori, non avrebbero forse potuto accedervi?

dalla fine di maggio ad oggi, i lavoratori, riscontrando da parte del giudice l'avvenuta presa di posizione, senza possibilità alcuna di un confronto di merito, e da parte del curatore un disinteressamento, per non dire assenza rispetto a queste problematiche, dopo aver richiesto al curatore un incontro tra le parti (Curatela, Molipasta e Ooss) e dopo aver ottenuto unicamente un rifiuto, decidevano di sospendere la vigilanza dandone preventivo avviso al Curatore. Subito dopo i lavoratori, nel tornare a richiedere tale incontro (questa volta formalmente), non potendo far altro che constatare non solo l'assenza di risposta ma anche l'avvenuta « aggiudicazione » da parte del curatore ad una ditta esterna per la vigilanza dello stabilimento con contestuale inizio delle operazioni di carico (vendita della pasta, 7000 quintali circa), quasi concluse in pochissimi giorni, decidevano di iniziare a manifestare pubblicamente contro quanto accaduto, iniziando a coinvolgere le istituzioni locali, comune, prefettura, eccetera;

nella prima quindicina di giugno si sono aggiunti altri dubbi ed interrogativi in

merito alla vendita della pasta ed all'assegnazione di vigilanza esterna:

a) è una coincidenza la vendita della pasta e il concomitante rifiuto dei lavoratori a vigilare lo stabilimento?

b) tenuto conto che la pasta è stata tutta venduta e destinata a uso zootecnico a prezzi risibili e quindi con un ricavo esiguo e che una parte dei 7000 quintali in giacenza nel magazzino era in perfetto stato di conservazione e di conseguenza collocabile o « cedibile » a costi di mercato senz'altro superiori, non vengono ad essere penalizzati i creditori se effettivamente è stata adottata tale valutazione nonché forma di vendita?

c) la curatela come utilizzerà tale ricavato? Oggi dovrà far fronte anche alle spese « interne » ovvero al pagamento delle spettanze alla ditta che sta effettuando la vigilanza: allora i lavoratori che fino a qualche giorno fa hanno effettuato tale identica « prestazione » hanno diritto ad un uguale e/o equo compenso;

d) perché ai lavoratori, in quanto prestatori d'opera verso la curatela, nonché in quanto creditori, non è stato riconosciuto alcun tipo di compenso?

e) le competenze economiche spettanti alla ditta esterna di vigilanza sono da considerarsi « debito verso lo Stato » e, di conseguenza, liquidate prima dei lavoratori-creditori? Se tale « scaletta prioritaria » venisse applicata vorrà dire che ai lavoratori oltre l'inganno si aggiungerà la beffa;

inoltre i giudici, dottor Luigi Abete del tribunale di Napoli (giudice delegato) ed il professor Armando Mussolino (curatore fallimentare), entrambi, titolari del fallimento della Molini e Pastifici di Lucera, dal 9 febbraio ad oggi non sembrerebbe all'interrogante si siano granché attivati per una soluzione positiva e mirata alla tutela dei lavoratori-creditori;

i succitati giudici avrebbero invalidato e/o impedito l'erogazione della indennità di mobilità, non consegnando i modelli DS22 necessari all'Inps per poter material-

mente far usufruire, ai lavoratori aventi diritto, di tale trattamento economico. Tale « inadempienza » ha negato il godimento di fatto e di diritto di tale riconoscimento nonché l'erogazione conseguente, prevista dalla legislazione vigente, nonostante che i lavoratori avessero richiesto in data 5 febbraio 2000 ed ottenuto in data 10 febbraio 2000 da parte della Cri-Puglia l'avvenuta iscrizione nelle liste di mobilità;

i giudici hanno deciso e avviato le « procedure » inerenti la messa in fitto e/o gestione dello stabilimento in forma privata e comunque prendendo in considerazione solo la proposta della Molinpasta;

i giudici hanno « invitato » e comunque autorizzato i lavoratori a presidiare e sorvegliare lo stabilimento 24 ore al giorno senza alcun tipo di aiuto, compenso o spettanza economica di sorta, fatta eccezione di alcune somme messe a disposizione per l'acquisto del gasolio occorrente per il funzionamento del gruppo elettrogeno durante le ore notturne;

i giudici hanno deciso, avviato e concluso le « procedure » inerenti la vendita della pasta in giacenza nel magazzino dello stabilimento (7000 quintali circa) in modo e forma poco chiara;

da ultimo non si è provveduto a « collocare » i lavoratori comunque in mobilità o Cigs, recando loro di fatto un danno economico notevole;

non si è avviata la procedura di messa in fitto o gestione dello stabilimento a mezzo di bando pubblico;

non si è avviata la procedura di vendita all'incanto dei beni aziendali (solo pasta?) a mezzo di bando pubblico —:

se non si ritenga opportuno effettuare una ispezione presso la Sezione fallimentare del tribunale di Napoli, per accertare la congruità dei provvedimenti adottati nella suddescritta vicenda, ispezione che abbia riguardo anche all'operato complessivo, assolutamente opaco, della curatela fallimentare;

cosa si intenda fare per risarcire tutti i lavoratori che, dopo aver subito i provvedimenti di messa in mobilità, a causa ad avviso dell'interrogante della superficialità colpevole delle competenti autorità non fruiscono neppure degli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative.

(4-31213)

CONTI, CÈ, GRAMAZIO, MARENGO e SGARBI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

sulla rivista telematica *L'Espresso on line* compare un articolo non firmato, datato 20 luglio 2000 in cui si denunciano indebite pressioni politiche operate da personaggi imprecisati ai danni del procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello;

tali pressioni, denuncia lo scritto, sarebbero poste in essere al fine di pilotare i risultati di alcune inchieste di cui si occupa il magistrato, tra le quali figura quella sulle irregolarità della sperimentazione ministeriale relativa al Multitrattamento Di Bella;

questa inchiesta, assieme ad altre, sarebbe stata sottratta al dottor Guariniello e trasferita per competenza ad altra sede su disposizioni del procuratore generale della Cassazione Nino Abbate;

nell'articolo è anche riportata una presunta dichiarazione del magistrato vittima delle pressioni, nella quale afferma: « Celebrare certi processi è diventato sempre più difficile, per non dire impossibile » —:

se il Ministro sia a conoscenza della situazione di cui è vittima il dottor Raffaele Guariniello;

quali provvedimenti si intendano prendere onde consentire al procuratore Guariniello di portare compiutamente a termine le indagini da lui stesso intraprese;

se il Ministro della sanità sia al corrente della sottrazione dell'indagine sulla

sperimentazione ministeriale del Multitratamento Di Bella al dottor Guariniello, atto che prosegue idealmente quell'assurda linea di condotta che voleva vedere a suo tempo puniti e trasferiti i due marescialli dei Nas Firenze che accertarono gravissime irregolarità nella preparazione e somministrazione dei farmaci riguardanti la sperimentazione suddetta;

quali provvedimenti si intendano prendere per garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da pressioni di qualsivoglia specie. (4-31221)

ALTEA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 è stato modificato l'ultimo comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 riguardante l'Ordinamento Giudiziario e in particolare i requisiti di ammissione al concorso di uditore giudiziario. Tale comma era stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 23/31 marzo 1994, n. 108 (G.U. 6 aprile 1994, n. 15, serie speciale);

la nuova norma prevede che « il Consiglio Superiore della Magistratura non ammette al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale »;

la norma appare pesantemente discriminatoria perché ci si troverebbe nel classico caso in cui le colpe dei padri ricadono sui figli e ciò anche quando chi si è macchiato di un delitto ha interamente scontato la pena e si è riabilitato reinserendosi nella società civile;

anche la nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 124 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 appare incostituzionale, contrastando con la citata sentenza della Corte costituzionale e in particolare con i principi degli articoli 3 e 51 della

Costituzione perché la norma non riguarda capacità, attitudini o condotte relative al soggetto interessato, ma fa invece riferimento a comportamenti imputati ai componenti della famiglia di origine e che, in base ad una arbitraria presunzione legislativa, vengono automaticamente riferiti al soggetto stesso —:

quali determinazioni intenda adottare perché possa cessare al più presto questa ingiusta discriminazione. (4-31227)

* * *

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

FUMAGALLI, MIGLIAVACCA e RUGGERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a) il decreto del Ministro dell'industria (Mica) del 26 gennaio 2000 « Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico dispone che, sino al 30 giugno 2000, le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca vengano interamente assegnate al Cesi. Il decreto in oggetto stabilisce pure che entro il 30 giugno il Ministro, di intesa con l'Autorità dell'energia elettrica ed il Gas (Aeeg), definisca le modalità per la gestione dei progetti di ricerca ammessi al Fondo;

b) su questa base Cesi, al fine di sviluppare un'attività coerente con le indicazioni del decreto (ricerche di interesse generale e a lungo termine), ha elaborato un insieme di progetti di ricerca, generalmente di durata triennale, che richiedono risorse complessive decrescenti nel triennio (142 miliardi di lire nel 2000, 137 miliardi nel 2001, 113 miliardi nel 2002);

c) non sono ad oggi ancora state emanate le modalità di gestione della ricerca di sistema; viene quindi a mancare ogni copertura economica per le ricerche già avviate e su cui si sta procedendo.